

REGOLAMENTO
PER L'INDIVIDUAZIONE
DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 11/2/1994, N. 109

Art. 6, comma 13, "Legge Bassanini"

.

SOMMARIO

Art. 1.	Oggetto del regolamento e principi generali
Art. 2.	Norme in materia di progettazione.....
Art. 3	Affidamento degli incarichi di progettazione.....
Art. 4	Limitazioni all'erogazione degli incentivi
Art. 5	Modalità di costituzione del fondo
Art. 6	Criteri di riparto del fondo.....
Art. 7	Liquidazione degli incentivi.....
Art. 8	Iscrizione professionale.....
Art. 9	Copertura rischi professionali.....
Art. 10	Entrata in vigore.....

Art. 1
Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento individua i criteri generali da seguire per la ripartizione del fondo per l'erogazione al personale interessato degli incentivi di progettazione previsti dall'art. 18 della legge 11/2/1994, n. 109, così come modificato dall'art. 6, comma 13, della legge 15/5/1997, n. 127.
2. Gli incentivi di progettazione di cui al comma 1 vengono erogati al personale dell'Ufficio tecnico che ha direttamente partecipato alla redazione di progetti di opere o lavori pubblici oppure di atti di pianificazione generale.
3. Per personale dell'ufficio tecnico si intende, indifferentemente, sia quello che ha partecipato alla redazione dei progetti, sia quello che ha redatto i piani, indipendentemente dalla sua organica collocazione nella struttura organizzativa dell'ente.
4. Per progettista si intende il dipendente incaricato della redazione del progetto di opere o lavori oppure degli atti di pianificazione.
5. Per legge n. 109 si intende la legge 11/2/1994, n. 109.

ART. 2
Norme in materia di progettazione

1. Le fasi progettuali di cui all'art. 16 della Legge n. 109 sono prioritariamente affidate al personale dell'ufficio tecnico.
2. L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'ente può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 17, comma 5, della legge n. 109. Possono essere altresì affidati all'esterno la redazione di progetti la cui particolare complessità debitamente attestata dal Responsabile del Settore tecnico, non trova riscontro tra le professionalità presenti nell'ente.
3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per la progettazione di atti di pianificazione.

ART. 3
Affidamento degli incarichi di progettazione

- 1) In conformità a quanto disposto dal precedente art. 2, la giunta individua i progetti da affidare al personale dell'Ufficio tecnico.
2. Annualmente ovvero per singolo progetto sono designati dalla Giunta Comunale il coordinatore unico, nominato ai sensi della legge n. 109, per i progetti di opere o lavori, ed il responsabile del procedimento.
3. Il conferimento degli incarichi di progettazione al personale è effettuato tenendo conto dei principi di rotazione, di coinvolgimento di tutti i dipendenti ritenuti idonei e delle competenze e capacità professionali.

Art. 4
Limitazioni all'erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi di progettazione sono erogati esclusivamente qualora l'attività progettuale sia affidata al personale interno.
2. Qualora la progettazione sia viceversa conferita a professionisti esterni, non è dovuta alcuna incentivazione per l'attività che il personale dell'ufficio tecnico è chiamato istituzionalmente a svolgere per tali progetti.

3. Nel caso in cui, oltre alla progettazione interna, si renda necessario conferire a liberi professionisti la redazione di alcune procedure, gli incentivi, sono dovuti nella misura di legge, alla quale deve essere scorporata la quota affidata agli esterni.

Art. 5

Modalità di costituzione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 18, comma 1- bis, della legge n. 109, è costituito annualmente mediante assegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa, con le modalità contenute ai commi successivi.

2. In sede di formazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, la giunta individua, anche nell'ambito della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici, le opere o i lavori e gli atti di pianificazione generale che intende affidare alla progettazione del personale dell'ufficio tecnico, tenuto conto di quanto disposto all'art. 2 del presente regolamento.

3. Il Responsabile del Settore Tecnico, definito dalla giunta il quadro della progettazione redatta internamente, calcola secondo i meccanismi di legge l'esatto importo complessivo del fondo da stanziare a bilancio secondo i meccanismi di legge.

4. Le somme occorrenti ai fini della costituzione del fondo sono prelevate sugli stanziamenti annuali riservati a spese di progettazione ai sensi dell'art. 16, comma 7, della legge n. 109.

Art. 6

Criteri di riparto del fondo

1. Le quote di progetto sono ripartite tra i partecipanti alla progettazione tenendo conto della qualifica funzionale del dipendente, del livello di responsabilità assunta nella progettazione e delle distinte fasi procedurali, secondo i seguenti parametri:

A)	FASE DELLA PROGETTAZIONE	% QUOTA PROGETTO DA LIQUIDARE
LAVORI O OPERE	Progetto preliminare	a 25%
	Progetto definitivo	b 50%
	Progetto esecutivo	c 25%
PIANI	Piano adottato	d 75%
	Piano approvato	e 25%

$a + b + c = 100\%$ $d + e = 100\%$ quota singola di progetto

B)	RESPONSABILITA'	PARAMETRO	
		LAVORI/OPERE	PIANI
	Progettista	10%	20%
	Responsabile procedimento	10%	20%
	Disegnatore	10%	20%
	Rilievi delle consistenze	10%	20%
	Rilievi topografici	10%	= =
	Procedure espropriative	10%	= =
	Computi, Capitolati, elenco premi , ecc.	10%	= =
	Sicurezza cantieri, contabilità, direzione lavori, ecc.	10%	= =
	Altre responsabilità	10%	10%
	Scritturazione	10%	10%

3 Al coordinatore unico di cui all'art. 7 della legge n. 109 spetta il 5% della quota di progetto, distinta per ciascuna fase progettuale, così come previsto dal precedente comma 2, lett. A.

Art. 7

Liquidazione degli incentivi

1. Il responsabile del procedimento, per i piani ed il coordinatore unico, per i lavori o le opere, assicurano la regolarità degli atti e l'avvenuto espletamento delle singole fasi della progettazione.

2. Ai fini di cui al comma precedente essi segnalano al Responsabile del Settore Finanziario competente alla liquidazione degli incentivi l'avvenuta realizzazione delle varie fasi progettuali liquidabili ai sensi dell'art. 6.

3. In linea di massima, compatibilmente con le esigenze di servizio, gli incentivi, una volta liquidati con apposito atto, sono versati sulla busta paga del primo mese successivo.

Art. 8

Iscrizione professionale

1. I progetti e i piani redatti dal personale dell'Ufficio tecnico sono firmati da dipendenti iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge.

2. Il personale che possiede i requisiti per l'iscrizione, qualora sprovvisto, è tenuto ad avanzare istanza di iscrizione al competente albo entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il Comune rimborsa le spese di iscrizione avvenute dopo l'entrata in vigore della legge n. 109 previa esibizione di copia del versamento e dell'attestazione di avvenuta iscrizione. Vengono allo stesso modo rimborsate le spese relative ai successivi esercizi.

Art. 9

Copertura rischi professionali

1. Il Comune stipula in nome e per conto dei dipendenti iscritti agli Albi Professionali idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale.

2. Le polizze assicurative di cui al comma 1 sono rinnovate per tutta la durata del rapporto di lavoro con il Comune e a condizione del mantenimento dell'iscrizione all'albo professionale.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.

2. Le disposizioni in esso contenute si applicano per i progetti approvati antecedentemente alla sua entrata in vigore, qualora le singole fasi procedurali non si siano ancora concluse.